



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50

del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE ACCORDO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE PER GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. n 20 del 14/04/2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **treddici**, del mese di **novembre**, alle ore **11:40**, nella sede comunale mediante videoconferenza come consentito dall'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, e secondo le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 2 del 21 marzo 2020 utili a stabilire la trasparenza e tracciabilità della seduta.

Prevvia convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODDO Dott. Alessandro	Sindaco		X
CESIO Luciano	Vice Sindaco		X
BARLOCCO Dott. Luigi	Assessore	X	
		Totale 2 1	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dott. ODDO Alessandro** nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n 20 del 14/04/2025 “APPROVAZIONE CONVENZIONE ACCORDO CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE PER GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026” esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO delle osservazioni prodotte con prot 6531 del 07/11/2025 dall’Istituto comprensivo contenenti la richiesta che nell’art. 7 della sopra citata convenzione venga dettagliatamente indicato che il Comune di Tovo San Giacomo, in aggiunta al contributo di 17.000 euro, si farà altresì carico delle rette mancanti per i seguenti motivi:

- assenza del requisito del compimento del 24° mese (situazione verificatasi ad ottobre e che si presenterà nei mesi di novembre e dicembre);
- protratta assenza dovuta a giustificati motivi
- riduzione della retta proporzionata ai giorni di frequenza
- altri motivi che potrebbero verificarsi in itinere.

VISTI

- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: ... “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
- l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 che consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
- la Legge Regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), in particolare l’articolo 9 riguardante le Sezioni primavera;
- la Legge Regionale 9 aprile 2009 n. 6 (promozione delle politiche per i minori e i giovani), in particolare l’articolo 32, riguardante la compartecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi;
- il D. Lgs. n. 65/2017 che sancisce l’istituzione del servizio integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (costituito dai servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie) ed in particolare l’art. 2, comma 3, lettera b);

RITENUTO, di rideterminare sulla base dei costi di affidamento del servizio comunicati dall’istituto comprensivo e delle proiezioni degli introiti delle rette per l’anno scolastico 2024/2025 nella misura pari ad € 24.000, con utilizzo di apposite risorse finanziate dal Fondo Solidarietà Comunale “INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)”;

CONSIDERATO che si rende opportuno procedere alla modifica / integrazione della suddetta convenzione, modificando i seguenti articoli come segue:

ART. 4 – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE

Il Comune per l’avvio e la gestione del servizio della sezione primavera si impegna con la presente convenzione a:

- mettere a disposizione i locali facendosi carico di tutte le spese di gestione corrente (utenze), di manutenzione e di allestimento;
- fornire le certificazioni e la documentazione volta al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento del servizio nei suddetti locali;

- fornire ed integrare gli arredi necessari comprese le aree esterne;
- partecipare alla copertura del costo del servizio con i fondi ministeriali finalizzati per il servizio “asili nido” per l’intero anno scolastico per un importo stimato di € 24.000,00 per a.s.;
- deliberare apposita convenzione per la gestione del servizio e le tariffe delle rette (quota a carico delle famiglie) stabilita in base ai costi preventivati del servizio e dell’entità dei finanziamenti nazionali, regionali e comunali;

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE

L’attività verrà finanziata con i contributi dei genitori degli alunni iscritti, con il contributo incremento posti disponibili negli asili nido ai sensi dell’art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. n. 232/2016 e con i contributi regionali inerenti.

Il contributo assegnato dal Comune, come indicato dall’art. 4, sarà liquidato con un acconto pari a € 8.000 all’inizio dell’anno scolastico e il saldo a seguito della presentazione del rendiconto delle spese (oneri personale educativo, amministrativo e ausiliario, spese per attività didattiche, oneri fiscali ecc.) al netto delle rette versate dalle famiglie e di ogni eventuale contributo di altri enti versato all’Istituto Comprensivo.

Il costo del servizio per ogni anno scolastico dovrà essere concordato dalle parti al fine di assicurare idonea copertura finanziaria.

Dovranno altresì essere comunicate preventivamente al Comune di Tovo San Giacomo eventuali situazioni che comportino ulteriori aggravii finanziari.

Il Comune di Tovo San Giacomo si impegna a coprire ogni residuo onere finanziario, derivanti ad esempio dall’assenza per il bambino del requisito del compimento del 24° mese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, protratta assenza dovuta a giustificati motivi ed altre situazioni comportanti minor entrate che potrebbero verificarsi in itinere.

VISTO l’art. 48 D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1 **DI APPROVARE** la variazione alla convenzione per l’attivazione in collaborazione con l’istituto Comprensivo di Pietra Ligure di un servizio educativo rivolto all’infanzia età 24-36 Mesi denominato “Sezione Primavera” da attivarsi presso a Scuola dell’infanzia di Tovo San Giacomo per l’anno scolastico 2025-2026 come da testo allegato;
- 2 **DI DARE ATTO** che il contributo alle spese per l’anno scolastico 2025/2026 a carico del Comune di Tovo San Giacomo complessivo, stimato in € 24.000, finanziato dal Fondo Solidarietà Comunale “INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)” , trova copertura nel Bilancio di Previsione negli esercizi 2025/2026;
- 3 **DI DARE ATTO** che il Funzionario Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà ad adottare tutti gli atti conseguenti al presente atto;
- 4 **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ODDO Dott. Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MORABITO Federica)

